

# Gli annunci immobiliari scontano l'imposta sulla pubblicità

Secondo la Corte di Cassazione i cartelli nelle vetrine delle agenzie devono essere considerati mezzi pubblicitari

/ Arianna ZENI

I **cartelli** esposti nelle vetrine delle **agenzie immobiliari**, contenenti l'**immagine fotografica** o la **scheda descrittiva** degli **immobili** devono essere considerati mezzi pubblicitari e devono essere **assoggettati** all'**imposta di pubblicità** di cui all'art. 1 e ss. del DLgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 16 ottobre scorso n. 21966, chiamata ad esprimersi in relazione ad un ricorso presentato dal Comune di Verona contro l'operato della Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, sezione distaccata di Verona, che aveva **annullato** un avviso di **accertamento** emesso dall'ente locale nella parte in cui pretendeva di assoggettare ad imposta comunale di pubblicità i **cartelli** esposti nelle vetrine dell'agenzia immobiliare del contribuente.

Si tratta di cartelli raffiguranti le case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni e contenenti il logo dell'agenzia, per i quali era stata **omessa** la **dichiarazione** e il **versamento dell'imposta**.

Ebbene, la Cassazione, nella richiamata sentenza, ha affermato che tali cartelli, promuovendo la **vendita** o la **locazione** degli immobili raffigurati, **pubblicizzano** l'offerta di servizi dell'agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione. L'agenzia immobiliare, inoltre, gode dell'**effetto promozio-**

**nale** generato dai cartelli oggetto della controversia, **indipendentemente** dal fatto che sugli stessi vi siano il **logo** e i **recapiti** dell'**agenzia** stessa.

## Effetto promozionale a prescindere da logo e recapiti dell'agenzia

Secondo i giudici della Suprema Corte, quindi, la C.T. Reg. di Venezia-Mestre, sezione distaccata di Verona, nella sentenza depositata il 17 maggio 2012 n. 53/21/2012, ha **errato** nel **negare** l'**assoggettamento** all'**imposta** di pubblicità dei cartelli in questione.

Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto **accertare** se ricorrevano i **presupposti** per l'applicazione dell'**esenzione** prevista dall'art. 17 comma 1 lett. a) del DLgs. n. 507/93 per i "**mezzi pubblicitari**, ad **eccezione** delle **insegne**, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di **mezzo metro quadrato** per ciascuna vetrina o ingresso".

Esenzione che, ove ricorressero i **presupposti**, renderebbe assoggettabili all'imposta di pubblicità le **superfici** dei cartelli immobiliari che **eccedono** il mezzo metro quadrato.